

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1888 DEL 18/11/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
"HUMANITAS" – SEDE DIDATTICA MILANO - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1817/22

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “HUMANITAS”, Specialistica per lo Sviluppo e l’Adolescenza con sede legale in Roma, in Via della Conciliazione 22, e sede didattica a Milano in Via Bezzi n. 79 A, ha chiesto, con nota del 02.10.2022, stipula di Convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 35 della legge 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

La titolarità della Scuola, gestita dal consorzio interuniversitario “Fortune” ai sensi della L. 56/89 e del D.M. 509/98, è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. del 16/03/2005 e con D.M. 07/12/2005;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la sottoscrizione della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "HUMANITAS", con sede legale a Roma e sede didattica a Milano, come nelle premesse specificato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all'allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

HUMANITAS – Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia - Specialistica per lo Sviluppo e l'Adolescenza, di seguito denominata "Soggetto promotore" con sede legale in Roma in Via della Conciliazione 22, con codice fiscale 06282821005, riconosciuta dal MIUR, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, con D.M. del 16/03/2005 e con D.M. del 7/12/2005, rappresentata dal Rappresentante Legale nella persona del prof. Antonino Tamburello nato a Roma il 28/11/1946 C.F. TMBNNN46528H501K

E

L' AZIENDA ULSS 8 "BERICA", di seguito denominata "Soggetto ospitante", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/19889 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti, nel numero massimo di 2 (due) all'anno, previa disponibilità del Soggetto ospitante e con modalità che saranno concordate tra i Responsabili dei Servizi e gli organi del Soggetto ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal Soggetto promotore e del tutore indicato dal Soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture del Soggetto ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

ART. 4

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link: http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11509Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Altri_Profili_Sanitari.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08, attenendosi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

Il Soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La convenzione avrà validità triennale, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 8

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Scuola psicoterapia Humanitas

Rappresentante legale

Prof. Antonino Tamburello

Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina